



COMUNE DI DRAPIA

(Provincia di Vibo Valentia)

Corso Umberto, 89862 DRAPIA, c.f. 00298600792 –
tel. 096367094, fax 096367293,
Pec: sindaco.drapia@asmepec.it

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DECISIONE n. 30 del 29/02/2024

OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito dal 01/01/2017 al 31/12/2023 – Dott.ssa Massara Francesca.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO F.F.

Visto il decreto Sindacale n. 9 del 03.05.2022 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Responsabile del servizio finanziario;

Richiamato il decreto Sindacale n° 05/2020 con il quale il responsabile del servizio finanziario sostituisce il Responsabile del servizio Amministrativo in caso di assenza per ferie o malattia;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale N° 1 del 07/02/2024, esecutiva, di approvazione del DUP anno finanziario 2024/2026;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale N° 2 del 07/02/2024 con la quale è stato aggiornato il DUP per il triennio 2024/2026;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale N°4 del 20/02/2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs n. 118/2011;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n.118 / 2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Considerato che occorre procedere alla liquidazione dei diritti di rogito introitati da questo Comune dal 01 gennaio 2017 al 31/12/2023;

Visto l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114 il cui primo comma ha abrogato l'art. 41, 4° comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25 giugno 2014, e il secondo comma ha completamente riscritto l'art. 30, 2° comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, così ripristinando, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19 agosto 2014, data di entrata in vigore della nuova norma;

Rilevato che il comma 2-bis, art. 10, D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 testualmente recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*;

Considerato che, in ordine all'interpretazione della norma sopra citata, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente (che trova conferma nelle considerazioni espresse in via incidentale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 75/2016 e da numerose sentenze del giudice ordinario) i diritti di rogito sono riconosciuti nella misura del 100% ai Segretari delle fasce A, B e C operanti in Comuni privi di personale avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre attribuiti, ai Segretari di fascia C, sebbene nei loro Comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale;

Preso atto, in particolare, della deliberazione n. 18/2018 della Sezione Autonomie della Corte dei conti con la quale è stato ribaltato il proprio precedente principio di diritto, alla luce delle varie sentenze dei Tribunali del lavoro, sancendo il seguente principio di diritto: *"In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge,*

competono ai Segretari Comunali di fascia C nonché ai Segretari Comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”;

Considerato che il parametro numerico fissato dal legislatore del DL 90/2014 per calcolare la quota di competenza del segretario è il “quinto dello stipendio in godimento” e che il comma 2-bis dell’art. 10 del DL 90/2014 non rinvia a regolamenti attuativi ed è immediatamente applicabile;

Vista la deliberazione n. 400/2018/PAR della Corte dei Conti Sezione di controllo Veneto, nella quale la stessa, chiamata ad esprimersi specificamente in merito al soggetto sul quale debbano ricadere i cosiddetti “oneri riflessi” e l’IRAP, relativamente ai diritti di rogito spettanti ai segretari comunali, si è espressa in questi termini: “...È ormai pacifico, infatti, che l’IRAP non possa essere considerata rientrante nella categoria degli “oneri riflessi a carico dell’ente” ma tra gli “oneri diretti”. Ciò è stato evidenziato anche dall’Agenzia delle Entrate quando, in risposta all’interpello sopra menzionato, ha fatto notare come il legislatore ha sempre tenuto distinti gli oneri riflessi (o accessori) dall’IRAP. A titolo esemplificativo, tra l’altro, cita l’art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, che prende in considerazione le spese di personale “al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP”, per giungere alla conclusione che il legislatore riconosce implicitamente che la componente IRAP non è riconducibile alla categoria dei predetti oneri...”

... D’altro canto, anche i giudici amministrativi si sono espressi in tal senso: in particolare si menziona la sentenza del TAR Sardegna n. 493/2016 ove viene chiaramente statuito che:

“È pacifico che soggetto passivo dell’IRAP, ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell’erario, è l’ente pubblico. Il presupposto dell’imposta indicato dall’art. 2 del d.lgs. 446 del 1997 e successive integrazioni è infatti costituito dall’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Il successivo articolo 3 individua i soggetti passivi dell’imposizione; la mancata esplicita inclusione tra i soggetti passivi dei lavoratori dipendenti comporta ex sé la inapplicabilità del tributo in esame all’avvocatura interna degli Enti. Conseguentemente l’onere fiscale inerente l’IRAP non può gravare sul lavoratore dipendente ma unicamente sull’ente datore di lavoro. [...] il carico d’imposta non può essere trasferito unilateralmente da un soggetto all’altro e meno che meno con una norma regolamentare che determinerebbe una impropria traslazione dell’imposta comportante, tra l’altro, la trasformazione della stessa in imposta sul reddito”...

... specificatamente all’imputazione dell’onere derivante dall’applicazione del contributo CPDEL, questa Sezione precisa quanto segue. L’art. 2, comma 2, della legge n. 335/1995 disciplina, in conformità a quanto disposto dall’art. 2115 c.c., le trattenute contributive a carico dei dipendenti pubblici, statuendone una quota a carico del datore di lavoro e una quota a carico del lavoratore. Detta disposizione costituisce una norma c.d. rinforzata come si rinviene dalla lettura dell’art. 1, comma 2, il quale prevede che: “Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni”. Del resto, per quanto di interesse, in questa sede, deve essere rilevato che in relazione ai diritti di rogito non se ne rinviene alcuna disposizione di legge, né contrattuale, di modifica...

... Dalle argomentazioni sopra riportate, ne consegue l’impossibilità di applicare detto onere ai diritti di rogito facendo ricorso all’applicazione del criterio interpretativo analogico al fine di estendere le summenzionate disposizioni in materia di oneri riflessi, in quanto non esistono per questi fattispecie derogatorie: la logica conseguenza non potrà che essere l’applicazione delle norme generali che regolano la fattispecie la cui interpretazione appare chiara (in claris non fit interpretatio).

A questa conclusione perviene anche la magistratura ordinaria. Di particolare rilievo in tal senso è la recente sentenza n. 446 del 13/11/2017 del Tribunale di Busto Arsizio. Con riferimento a CPDEL e TFR, il Giudice ha statuito che, nel caso dei diritti di rogito, gli oneri contributivi devono essere ripartiti tra ente e Segretario Comunale, ciascuno assumendo a proprio carico la quota di pertinenza, non rinvenendosi, ad oggi, nel nostro ordinamento giuridico nessuna norma che deroghi dal sistema ordinario di riparto degli oneri contributivi. Gli oneri riflessi, che ricadono sull’amministrazione in conseguenza della corresponsione di emolumenti al personale dipendente, non potrebbero, pertanto, essere posti integralmente a carico del Segretario Comunale...”;

Rilevato che nel Comune di Drapia, ove la dott.ssa Francesca Massara ha prestato servizio nel periodo considerato, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale e verificato altresì che l’importo dei diritti di rogito riscossi non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario comunale;

Dato atto che nel periodo che qui rileva, sono stati incassati per diritti di rogito le seguenti somme:

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017	€ 3.196,34 (Rep. dal n. 1 al n. 3 – 2017);
Dal 01/01/2018 al 31/12/2018	€ 2.536,45 (Rep. dal n. 1 al n. 3 – 2018);
Dal 01/01/2020 al 31/12/2020	€ 1.224,73 (Rep. dal n. 1 al n. 2 – 2020);
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021	€ 1.090,00 (Rep. n. 1 - 2021);
Dal 01/01/2022 al 31/12/2022	€ 2.832,05 (Rep. dal n. 1 al n. 2 – 2022);
Dal 01/01/2023 al 31/12/2023	€ 5.717,05 (Rep. dal n. 1 al n. 5 – 2023);

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

Visti:

- ✓ il D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ il D.Lgs. n. 165/2001;
- ✓ il D.Lgs. n. 118/2011;
- ✓ lo Statuto comunale;
- ✓ il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ✓ il regolamento comunale di contabilità;

DECIDE

1) di **approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) di **prendere atto che** sono stati incassati per diritti di rogito le seguenti somme:

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017 € 3.196,34 (Rep. dal n. 1 al n. 3 – 2017);

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018 € 2.536,45 (Rep. dal n. 1 al n. 3 – 2018);

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 € 1.224,73 (Rep. dal n. 1 al n. 2 – 2020);

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 1.090,00 (Rep. n. 1 - 2021);

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 2.832,05 (Rep. dal n. 1 al n. 2 – 2022);

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023 € 5.717,05 (Rep. dal n. 1 al n. 5 – 2023);

e che tali somme possono essere liquidati interamente al Segretario comunale dott.ssa Massara Francesca perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;

3) di liquidare la suddetta somma, nonché gli oneri riflessi a carico dell'Ente, con imputazione al cap. 111/55, in conto residui e conto competenza, per come di seguito indicato:

Causale	Importo
Diritti di rogito spettanti alla Dott.ssa Massara Francesca	€ 16.596,62
CPDEL c/Ente	€ 3.950,00
IRAP c/Ente	€ 1.410,71

4) di **dare atto che** con la sottoscrizione del presente atto ne viene attestata la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi del comma 1 dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

5) di **trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario per come in atti e all'albo pretorio per le pubblicazioni di legge.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo f.f.
f.to Crisafio Maria Carmela

Decisione n. 30 del 29/02/2024

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 29/02/2024

Il Responsabile del servizio finanziario f.f
f.to Crisafio Maria Carmela

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online per giorni 15 consecutivi dal _____
al N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Data,

Il Responsabile del servizio